

STATUTO

CONSORZIO DI TUTELA DELLA D.O.P. MELA VAL DI NON

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CLES TN VIA TRENTO 200/9

Numero REA: TN - 184203

Codice fiscale: 01874540220

Forma giuridica: CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-11-2017 - Statuto completo	2
--------------------------------------------------------------	---

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del
Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
Allegato B) al N.16909/7876 di repertorio

STATUTO SOCIALE

DEL CONSORZIO DI TUTELA DELLA "D.O.P. Mela Val di Non"

Art. 1 - Costituzione

E' costituito ai sensi della Legge 526 del 21/12/1999 e dei conseguenti decreti di attuazione, un Consorzio volontario tra i soggetti della filiera interessati alle mele della Valle di Non D.O.P., denominato "Consorzio di tutela della D.O.P. Mela Val di Non".

Art. 2 - Sede

Il Consorzio ha sede legale e amministrativa a Cles in via Trento 200/9.

Potranno essere istituite sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere successivamente prorogata con delibera dell'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto.

Art. 4 - Scopi

Lo scopo essenziale ed oggetto principale del Consorzio consiste nel tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alla Denominazione di Origine Protetta "Mela Val di Non".

Il Consorzio, a tal fine, può:

-svolgere tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi dalla legislazione in materia;

-ottenere e svolgere la vigilanza della denominazione "D.O.P. Mela Val di Non" e, sia in Italia che all'estero, tutelandola dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione o da altri illeciti, difendendo in ogni sede i legittimi diritti del Consorzio, anche costituendosi parte civile; promuoverne il consumo, agevolandone il commercio e l'esportazione;

-incentivare la commercializzazione delle Mele della Valle di Non, conformi al Disciplinare di Produzione depositato per il riconoscimento della "Denominazione Origine Protetta Mela Val di Non";

-curare e chiedere le opportune modifiche al disciplinare di produzione della "D.O.P. Mela Val di Non"; le modifiche saranno sottoposte all'approvazione dell'Unione Europea per il tramite del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

-organizzare e gestire manifestazioni ed attività promozionali volte a informare sulle caratteristiche del prodotto e a promuovere la D.O.P. "Mela Val di Non" e comunque ogni iniziativa intesa a valorizzare il prodotto o ad accrescerne la notorietà o a migliorarne

l'immagine, anche tramite la gestione di marchi collettivi;

-collaborare con enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione ed al sostegno dei prodotti tutelati;

-collaborare con Consorzi di tutela di altre Denominazioni. In relazione agli scopi consortili potrà compiere, sia in Italia che all'estero e nel rispetto della legge, qualunque operazione di natura commerciale, industriale e di credito, mobiliare ed immobiliare, locativa, ipotecaria, assumere interessenze o partecipazioni in altre attività o società aventi oggetto analogo o affine ed in qualsiasi modo consono al proprio, compresa l'assunzione di partecipazioni di minoranza in società aventi oggetto sociale diverso, semprechè ciò sia fatto al fine del migliore conseguimento del proprio scopo sociale.

Art. 5 - Regolamento Consortile

Il Consorzio potrà normare la propria attività per mezzo di apposito Regolamento interno, approvato in conformità degli artt. 19 e 24 del presente Statuto.

Il Regolamento Consortile avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

Art. 6 - Utilizzo del marchio

Le modalità di utilizzo dei marchi di proprietà del Consorzio saranno disciplinate da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Art. 7 - Soci del Consorzio

Possono fare domanda di ammissione al Consorzio:

a. i produttori di mele D.O.P Mela Val di Non in forma individuale o societaria, appartenenti alla zona individuata ai sensi del Disciplinare di produzione della D.O.P Mela Val di Non. I frutticoltori che conferiscono il loro prodotto alle Cooperative Ortofrutticole possono essere rappresentati dalle Cooperative alle quali sono associati;

b. i confezionatori delle mele D.O.P Mela Val di Non prodotte nella zona individuata ai sensi del Disciplinare di produzione della D.O.P. Mela Val di Non.

Art. 8 - Requisiti e modalità di adesione

Chiunque appartenga alle categorie di cui al precedente punto 7, può presentare domanda di adesione al Consorzio. La domanda, in forma scritta, dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione e dovrà contenere tutti gli elementi che verranno indicati nel

Regolamento, oltre all'espressa dichiarazione del richiedente di conoscere gli obblighi conseguenti all'adesione e l'impegno a osservare tutte le disposizioni dello Statuto e del Regolamento e tutte le delibere legalmente adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea. La domanda dovrà inoltre contenere l'impegno al versamento della quota di adesione fissata in euro 25,00 e degli altri contributi previsti. I contributi di adesione saranno calcolati in rapporto agli ettari di superficie richiesta a D.O.P. "Mela Val di Non" nel caso di "produttori" ed in rapporto alle tonnellate di prodotto conferito e/o commercializzato l'anno precedente nel caso di "confezionatori".

Sulla domanda di ammissione delibera il CDA. In caso di rifiuto della domanda di ammissione del socio da parte del CDA, lo stesso potrà adire il Collegio Arbitrale, e comunque in ogni caso l'autorità giudiziaria ordinaria, nello stesso termine previsto per la comunicazione di ammissione al Consorzio.

Art. 9 - Consorziati

A tutti gli effetti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento, la qualità di consorziato deve risultare dall'iscrizione nel Libro generale dei consorziati da tenersi a cura del Consiglio di Amministrazione. L'iscrizione a titolo definitivo nel Libro generale dei consorziati potrà avvenire solo all'atto del riconoscimento di idoneità da parte dell'Organismo di Controllo. In attesa di tale riconoscimento l'iscrizione potrà essere concessa a titolo provvisorio e non dà diritto al voto.

Art. 10 - Trasferimento dell'Azienda

In caso di trasferimento dell'azienda del consorziato, per atto tra vivi o per successione a causa di morte, il nuovo titolare può subentrare nella qualità di consorziato a condizione che il nuovo titolare ne abbia i requisiti e che il Consiglio di Amministrazione dia il benestare. Il trasferimento dell'azienda dovrà perciò essere notificato al Consorzio entro 12 (dodici) mesi dal momento in cui si verifica.

Art. 11 - Obblighi e sanzioni

I consorziati, hanno i seguenti obblighi:

- osservare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento e delle delibere legalmente adottate dagli organi consortili;
- versare la quota di adesione al Consorzio nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- versare i contributi annuali ordinari nonché gli eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio di Amministrazione, calcolati in rapporto al

quantitativo di mele controllate e/o certificate dall'Organismo di Controllo;

- versare i contributi di produzione, calcolati in rapporto al quantitativo di mele controllate e/o certificate dall'Organismo di Controllo;

- attenersi rigorosamente al disciplinare di produzione e non immettere sul mercato prodotti in contrasto con tale Disciplinare.

I consorziati che dovessero venire meno agli obblighi previsti al presente articolo saranno tenuti al risarcimento dei danni patiti dal Consorzio o da altri consorziati e saranno sottoposti al regime sanzionatorio stabilito dal Regolamento.

Art. 12 - Diritti dei consorziati

I consorziati hanno diritto:

-ad ottenere la tutela della produzione che possieda i requisiti del Disciplinare e sia stata assoggettata ai controlli previsti;

-di qualificarsi quali appartenenti al Consorzio di tutela "D.O.P. Mela Val di Non" nei limiti e nei modi stabiliti dal Regolamento;

-di godere di elettorato attivo e passivo nella formazione degli Organi consortili.

Art. 13 - Perdita della qualità di consorziato

La qualifica di consorziato si perde nelle ipotesi di morte, recesso, decadenza ed esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il Socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non può pretendere la restituzione anche parziale di nessuna quota o contributo versato, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del Socio l'erede o gli eredi succedono nella posizione del defunto, qualora siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 e presentino richiesta al Consiglio di Amministrazione nel termine di un anno dalla data del decesso. Ai successori del socio defunto si applica il secondo comma dell'art. 13.

Art. 15 - Recesso

Il Socio ha diritto di recedere dal Consorzio. La relativa dichiarazione deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 16 - Decadenza

Decade di diritto dal Consorzio l'Associato che:

a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;

b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda.

Art. 17 - Esclusione

Può essere escluso dal Consorzio l'Associato che: a) sia gravemente inadempiente agli obblighi consortili; b) abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle altre deliberazioni degli organi consortili; c) senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo; d) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili.

Art. 18 - Organi Sociali

Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale dei consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Tali organi dovranno essere costituiti nel rispetto della previsione di cui all'art. 3 del D.M. 12 aprile 2000 in G.U.n.97 del 27 aprile 2000 ed eventuali sue modificazioni.

Art. 19 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- 1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- 2) approvare il bilancio annuale e quello preventivo proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione determinando l'ammontare degli eventuali compensi loro spettanti;
- 4) approvare regolamenti interni;
- 5) nominare i Sindaci, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, ed il suo Presidente, stabilendone i compensi;
- 6) deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- 7) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- 8) ratificare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di contributi straordinari, intesi a far fronte a situazioni straordinarie di bilancio o a specifici progetti.

All'Assemblea Straordinaria spetta il compito di deliberare:

- a) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
- b) su eventuali modifiche da apportare al disciplinare di produzione che, come quelle del punto a) precedente, dovranno essere sottoposte all'approvazione da parte del

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
c) sullo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio in conformità all'art. 30 e la nomina dei liquidatori e dei loro relativi poteri.

Art. 20 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei Consorziati presso la sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in territorio italiano. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.

La convocazione avviene tramite lettera da spedire a ciascun Socio all'indirizzo risultante dal libro dei Soci, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure al domicilio del soggetto che li rappresenta. Il Consiglio di Amministrazione in luogo della lettera può disporre che la convocazione venga effettuata tramite avviso da affiggere almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea nella Sede Sociale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai Consorziati e alla stessa intervengono i componenti del Collegio Sindacale. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.

Possono partecipare all'assemblea solo ed esclusivamente quei soci che sono regolarmente iscritti all'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario della stessa, anche non Socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.

Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

-in prima convocazione quando sono presenti tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti e/o rappresentati;

-in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 1/3 dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei consorziati presenti e/o rappresentati.

La seconda convocazione, sia dell'Assemblea ordinaria che straordinaria, può aver luogo il giorno seguente dalla prima convocazione.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Modalità di voto

La votazione si svolge in forma palese.

All'Assemblea partecipano tutti i Soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati esclusi.

I voti spettanti a ciascun Associato, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 12 aprile 2000 in G.U.n.97 del 27 aprile 2000, vengono calcolati in base alle quantità di prodotto controllato e/o certificato da parte dell'Organismo di Controllo.

Ad ogni Socio spetterà un voto per:

·ogni 200 (duecento) tonnellate di mele rispondenti ai requisiti previsti dal disciplinare controllate e/o certificate dall'Organismo di Controllo o, conferite nel corso dell'anno precedente, se Socio produttore al primo anno di associazione;

·ogni 2.000 (duemila) tonnellate di mele rispondenti ai requisiti previsti dal disciplinare controllate e/o certificate dall'Organismo di Controllo o confezionate nel corso dell'anno precedente, se Socio confezionatore al primo anno di associazione.

Ad ogni Socio spetta comunque almeno un voto.

Il valore del voto deriva dal rapporto tra la quantità del prodotto controllato e/o certificato, del quale il votante dimostri l'attribuzione e la quantità complessivamente controllata e/o certificata per ciascuna categoria dall'Organismo di Controllo relativi all'ultima campagna produttiva conclusa.

Qualora il consorziato svolga o rappresenti contemporaneamente attività di "produzione" e di "confezionamento" di prodotto D.O.P. "Mela Val di Non" il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 12 aprile 2000 in G.U.n.97 del 27 aprile 2000.

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente del Consorzio. Ogni singolo Socio non può essere portatore di più di n.2 (due) deleghe.

Art. 22 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da otto ad undici membri eletti dall'Assemblea scelti fra i Soci o fra i mandatarî delle persone giuridiche Socie. Nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 12 aprile 2000 in G.U.n.97 del 27 aprile 2000 il 66% dei membri viene scelto nell'ambito dei "produttori", la restante quota nell'ambito dei "confezionatori".

Ai sensi dell'art. 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Almeno un seggio nel Consiglio di Amministrazione verrà riservato di diritto ad un rappresentante di aziende di produzione o confezionamento delle mele Val di Non D.O.P. non appartenenti al mondo cooperativistico, qualora tali aziende siano effettivamente parte della compagine sociale del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti il Presidente ed un Vicepresidente.

I consiglieri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione scegliendo un soggetto che rappresenti la medesima categoria del consigliere cessato. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea. I membri del Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato motivo da cinque sedute consecutive decadono dalla carica.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a favore del Consorzio.

Art. 23 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio, tutte le volte lo ritenga opportuno, od in sua assenza dal Vicepresidente, o in

assenza anche di questo dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato anche quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo di lettera, da spedire non meno di 8 (otto) giorni prima della riunione e nei casi urgenti anche a mezzo di telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale che, scritto in apposito libro, deve essere firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal Direttore o dal Segretario.

Art. 24 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e la straordinaria gestione del Consorzio ed in particolare:

- programma l'attività del Consorzio e predispone i bilanci;
- delibera sulle quote di adesione al Consorzio, e sui contributi annuali ordinari, straordinari e di produzione;
- approva l'adesione di nuovi consorziati e determina le sanzioni da applicare ai consorziati inadempienti;
- predispone il Regolamento del Consorzio che dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- assume e licenzia il personale del Consorzio;
- operare la scelta dell'Organismo di Controllo pubblico o privato autorizzato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012;
- assume finanziamenti nonché accede a contributi ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi consortili;
- in caso di effettiva e motivata necessità, nomina Comitati tecnici anche tra persone estranee al Consorzio, determinandone la composizione e i compiti;
- cura la tenuta del Libro Generale dei Consorziati;
- compie qualsiasi atto o operazione ritenuto idoneo per il raggiungimento delle finalità consortili

eccettuato soltanto ciò che, per legge o per Statuto, spetta esclusivamente all'Assemblea.

Art. 25 - Presidente del Consorzio

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile:

- 1) ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione Sociale;
- 2) ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- 3) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- 4) può stipulare contratti bancari e compiere operazioni bancarie per la gestione ordinaria e della liquidità del Consorzio. L'accensione di contratti di finanziamento richiede una previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- 5) presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- 6) vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- 7) può delegare alcune delle sue funzioni al Vicepresidente e/o al Direttore del Consorzio;
- 8) può invitare a partecipare ad una o più sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte da un consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 26 - Collegio Sindacale

I membri del Collegio Sindacale, che possono non essere Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, la stessa Assemblea ne determina il compenso annuale valevole per l'intero triennio e designa il Presidente del Collegio.

Il Collegio Sindacale:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
- c) esamina il bilancio redatto dal Consiglio di Amministrazione riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Art. 27 - Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto da 3 membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Trento. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 gg dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 28 - Fondo Consortile

Le quote di adesione dei consorziati e i beni acquistati con queste costituiscono il Fondo Consortile.

Per tutta la durata del Consorzio, i Consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo Consortile ed i creditori particolari dei Consorziati non possono far valere i loro diritti sul Fondo medesimo.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 29 - Esercizio finanziario

L'esercizio sociale del Consorzio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, fermo quanto previsto all'art. 2615 bis del codice Civile relativamente alla situazione patrimoniale, ovvero, se applicabile, all'art.13 comma 35 della Legge 24/11/2003 n.326 relativamente al bilancio di esercizio. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, con osservanza delle norme di legge, compilerà il rendiconto da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea Generale. Il rendiconto dovrà di norma

essere approvato entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, potrà essere stabilito un termine maggiore non superiore in ogni caso a sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

Il Consorzio si scioglie:

- per il decorso dei termini;
- per l'impossibilità di conseguire gli scopi consortili;
- per deliberazione dei due terzi dei voti spettanti ai consorziati;
- per altre cause previste dalla Legge o dallo Statuto.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei voti nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

Il Fondo Consortile netto risultante dal bilancio di liquidazione verrà ripartito tra i consorziati in proporzione ai voti di spettanza. Nel caso in cui il Fondo Consortile risultasse insufficiente a far fronte alle passività e alle spese di liquidazione del Consorzio, il residuo passivo graverà sui consorziati in proporzione ai voti di spettanza.

Art. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

f.to Ennio Magnani

f.to Domenico de Pascale Notaio L.S.

Registrato a Cles l'8 novembre 2017 al n.1633 Serie 1T.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Consta di numero dodici facciate.

Cles, otto novembre duemiladiciassette.